



## Informativa ai contribuenti

### I.U.C. (Imposta unica comunale)

Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014. Il Consiglio Comunale di Cimego in seduta 28.05.2014 ha approvato il regolamento e le tariffe che disciplinano detto tributo.

La I.U.C. è composta dall'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), dalla T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti).

**1. IMU** non si applica all'abitazione principale e alle sue pertinenze ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; Dal 2014 il Comune di Cimego ha introdotto un'importante novità in materia di IMU assimilando all'abitazione principale anche le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (figli e genitori) purché nelle stesse detti familiari vi dimorino abitualmente e vi stabiliscano la propria residenza. Tale agevolazione, in caso di più appartamenti può essere applicata ad un solo appartamento ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00.

**Le aliquote IMU per l'anno 2014 sono le seguenti:**

- aliquota ordinaria = **7,6 per mille**;
- aliquota agevolata = **3,7 per mille solo sulle abitazioni principali classificate** nelle categorie A/1, A/8, A/9 con detrazione d'imposta pari a Euro 200,00 (sono abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi storici artistici).

Il versamento IMU va effettuato mediante utilizzo Mod. F24 **interamente al Comune**, con esclusione dell'imposta relativa al gruppo catastale D che va invece versata interamente allo Stato, alle seguenti scadenze:

- ACCONTO, pari all'importo per il primo semestre = entro il 16 GIUGNO
- SALDO tributo dovuto per l'anno = entro il 16 DICEMBRE
- UNICA SOLUZIONE ( solo se preferita dal contribuente) = entro **IL 16 GIUGNO**

\*\*\*\*\*

**2. TARI** è la tariffa rifiuti, già conosciuta gestita e riscossa dalla Comunità di Valle delle Giudicarie.

\*\*\*\*\*

**3. TASI** attenzione: per quanto riguarda la TASI si comunica che per decisione del Consiglio Comunale relativamente all'anno 2014 nessun versamento in acconto deve essere effettuato nel mese di giugno. La tassa dovrà essere versata in unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Il versamento minimo annuale sia per l'IMU che per la TASI è stabilito in € 12,00, tale importo è riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Il versamento va effettuato tramite Mod. 24.

La base imponibile della TASI coincide con quella prevista per il calcolo dell'IMU, pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale, ovvero, per le aree edificabili, in base al valore venale in comune commercio e, in mancanza di quest'ultimo in base al valore minimo stabilito dalla Giunta annualmente. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili è ridotta del 50%, stessa riduzione anche per il fabbricati di interesse storico o artistico.

Per l'anno 2014 non pagano la TASI i fabbricati utilizzati per attività produttive rilevanti ai fini IVA ( tranne quelli in categoria catastale C/1 e D/5 occupati da attività bancarie e assicurative, gli A/10 – uffici e studi privati - ed i fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione energia elettrica

Per l'anno 2014 non pagano la TASI nemmeno gli occupanti (locatari/comodatari) dell'immobile ricordando che in questi casi il proprietario dell'immobile affittato è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 90% della stessa e in caso di detenzione temporanea inferiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuta per intero soltanto dal proprietario o usufruttuario dei locali.

Anche per la TASI come per l'IMU si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 possedute da:

- *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e case di riposo a condizione che la casa non sia locata;*
- *cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la casa non sia locata;*
- *abitazione concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta (figli, genitori) se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.*

**Il Consiglio Comunale di Cimego ha scelto di non far pagare la TASI sulle prime case e relative pertinenze. Le aliquote sono pertanto le seguenti**

<b>0,0 (zero)</b>	<u>Abitazioni principali e pertinenze</u>
<b>0,7 (zero virgola sette per mille)</b>	<i>Fabbricati rurale ad uso strumentale iscritti o iscrivibili al catasto</i>
<b>1,5 (uno virgola cinque per mille)</b>	<i>Fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione energia elettrica</i>
<b>0,7 (zero virgola sette per mille)</b>	<i>Per tutti i fabbricati non contemplati nei punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente (prevalentemente 2^ case)</i>
<b>0,7 (zero virgola sette per mille)</b>	<i>Per le aree fabbricabili</i>

L'Ufficio tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento dell'IMU e della TASI nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 12,00. (chiedere di Annamaria)

telefono: 0465/621095

fax: 0465/621079